

Allegato "B" all'atto in data 17 MAGGIO 2022
rep. n.237/198

STATUTO ORGANICO
FONDAZIONE SANT'ANNA,
ASILO INFANTILE E SCUOLE ELEMENTARI ETS

Capo I

Deonominazione, origine, scopo, patrimonio

Art.1 Denominazione

La fondazione è denominata FONDAZIONE SANT'ANNA ASILO INFANTILE E SCUOLE ELEMENTARI Ente del Terzo Settore, siglabile FONDAZIONE SANT'ANNA ASILO INFANTILE E SCUOLE ELEMENTARI ETS.

Art. 2 Origine

La Fondazione SANT'ANNA ASILO INFANTILE E SCUOLE ELEMENTARI ETS, abbreviabile Fondazione Sant'Anna ETS, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza avente analoga denominazione, trae le proprie origini dall'Associazione di Carità istituita in Chieri il 04 Novembre 1847 per la fondazione di una scuola infantile e per altri scopi di beneficenza ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto 23 Novembre 1850.

La Fondazione SANT'ANNA ASILO INFANTILE E SCUOLE ELEMENTARI (nel seguito: Fondazione) ha sede nel Comune di Chieri.

La sua durata è illimitata.

Art. 3 Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione persegue finalità di solidarietà educativa, culturale, sociale, civile, sportiva, volte alla promozione della persona, in particolare delle giovani generazioni. Essa si ispira ai valori cristiani ed, in particolare, la Fondazione, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) promuove la riorganizzazione e conservazione sul territorio comunale di riferimento di un progetto educativo che si articola nelle attività di Asilo Nido, Scuola Materna e Scuola Primaria;
- b) favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di educazione integrale e permanente fondato su valori civili cristiani;
- c) promuove la divulgazione delle lingue straniere in tutti i gradi scolastici;
- d) può ispirarsi direttamente a modelli educativi nazionali o stranieri;
- e) dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali, con le istituzioni civili e con gli organismi sociali;
- f) realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale;
- g) pone attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio;
- h) promuove l'organizzazione di corsi di formazione per diverse fasce d'età.

Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione potrà intraprendere tutte le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 3, ritenute utili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e così a

titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà partecipare o costituire enti e società, anche in partenariato con imprese, purché le attività di detti enti e imprese risultino strumentali alle finalità della Fondazione, nel rispetto della legge e delle norme dettate dal presente Statuto per meglio perseguire le sue finalità.

La Fondazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con Enti Pubblici e/o Privati e stipulare accordi, contratti e convenzioni con l'Unione Europea, la Pubblica Amministrazione centrale e periferica, con Enti, Associazioni, Fondazioni, Università e con soggetti privati sia italiani sia stranieri, che non siano in contrasto con la natura della Fondazione.

La Fondazione non perseguirà attività non indicate nel presente scopo, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Art. 5 Patrimonio

Per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento il perseguimento delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 3, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

Fondo di dotazione indisponibile costituito:

- dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione sito in Piazza Mazzini n.3/Bis - Chieri (TO). Dati catastali: Foglio 38 Particella 246 Sub.2- cat.B5 - classe U, mq .2431; Rendita € 15.811,32; Foglio 38 Particella 246 Sub.3-Cat.B7 - Classe U, mq. 99; Rendita € 1.198,18; Foglio 38 Particella 246 Sub.4 Cat.A/3 Classe 2 mq. 74; Rendita € 316,33.

Patrimonio disponibile costituito:

- dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statuari come emergenti da specifico inventario;
- dai beni mobili come emergenti da specifico inventario.

Il patrimonio potrà essere integrato dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Ai fini di quanto sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- entrate derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- rette corrisposte dalle famiglie degli alunni o utenti iscritti presso la Fondazione;
- contributi da enti pubblici e privati per progetti educativi;
- fondi derivanti dalla partecipazione a bandi nazionali o internazionali in materia di Istruzione, educazione, promozione della socialità;
- quote versate dai soci;
- donazioni;

- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II

Amministrazione della Fondazione

Art. 7 Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il vice Presidente;
4. L'Assemblea dei Soci;
5. L'Organo di Revisione dei Conti;

Art. 8 Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di n. 5 componenti nominati come di seguito indicato:

- due consiglieri nominati dall'Assemblea Soci, individuati sia all'interno sia all'esterno della compagine sociale;
- due consiglieri nominati dal Comune di Chieri, nel rispetto di quanto previsto in materia di nomine dalla regolamentazione comunale vigente;
- un consigliere delegato nominato congiuntamente dai Reverendi Parroci della Collegiata del Duomo e della Chiesa di S.Giorgio di Chieri quali membri di diritto.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni e i relativi componenti possono essere confermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina al fine di provvedere, con massima urgenza, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica, fatta eccezione per il consigliere delegato nominato congiuntamente dai Reverendi Parroci della Collegiata del Duomo e della Chiesa di S.Giorgio di Chieri quali membri di diritto. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Art. 9 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta al semestre solare e, in ogni caso, in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno e degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione, ivi inclusa la posta elettronica ordinaria o

certificata .

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore ed il Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere il Revisore dei Conti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, a condizione che ne sia fatta espressa indicazione nell'avviso di convocazione, possono essere tenute in audio o video conferenza, sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In particolare è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare la regolarità della costituzione del Consiglio e l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione
- c) sia consentita ai partecipanti la discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della Fondazione, dove gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno congiuntamente presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 10 Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- definisce gli obiettivi, piani e i programmi e progetti della Fondazione;
- approva il Bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- delibera le modifiche dello statuto con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- delibera la nomina del Revisore dei conti;
- può costituire il Comitato Scientifico, approvandone il regolamento interno di funzionamento e nominandone i membri;
- può costituire uno o più Organismi Tecnici, definendone tramite regolamento i compiti, la durata, le modalità di funzionamento.

Art. 11 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, salvo per le materie per le quali il presente statuto stabilisce maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale

reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 12 Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

Art. 13 Attribuzioni del Presidente

Il Presidente che ha la legale rappresentanza della Fondazione:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede l'Assemblea generale dei soci.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi entro breve termine. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.

Art. 14 Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti. Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti. Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti. Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo. Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Art. 15 Il Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico che esprime il proprio parere sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi della Fondazione. Il Comitato Scientifico, composto tra un minimo di tre e un massimo di sette membri, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi d'intervento della Fondazione, nomina nel suo ambito il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione adotta altresì un

regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento. I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Il Consiglio di Amministrazione provvede, altresì, alla sostituzione dei membri del Comitato Scientifico che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i membri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che partecipa ai lavori. Ai componenti del Comitato Scientifico non potranno essere corrisposti compensi, ma unicamente il rimborso delle spese occasionate dalla carica, adeguatamente giustificate.

Art. 16 Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari;
- alla redazione dei Verbali del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci.

Art. 17 Revisore dei Conti

Al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede il Revisore dei Conti nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Art. 18 Assemblea dei Soci sostenitori

Il numero dei soci è illimitato.

Ai Soci è richiesto di collaborare al migliore raggiungimento dell'obiettivo che si propone la Fondazione e di versare nel termine fissato la quota annuale o una tantum di associazione.

Sono soci temporanei coloro i quali, mediante sottoscrizione, si obbligano a pagare annualmente la somma di Euro 20,00 e per un periodo di anni quattro, salvo a ricominciare un altro quadriennio se non interviene richiesta di recedere da socio prima del mese di settembre dell'anno in cui scade il quadriennio stesso.

Sono Soci perpetui coloro i quali versano, in una sola volta, una somma non inferiore a Euro 1.000,00.

Viene meno la condizione di socio nei seguenti casi:

- per decadenza, da deliberarsi a maggioranza assoluta dall'assemblea dei soci, quando, entro sei mesi dalla scadenza, non si siano effettuati i pagamenti o quando non si interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Assemblea;
- per dimissioni volontarie;
- per esclusione, conseguente a comportamenti del socio in contrasto con la natura o gli obiettivi della Fondazione, da deliberarsi a maggioranza assoluta dall'assemblea dei soci.

Tutti coloro che sono ammessi come Soci vengono iscritti in apposito Libro dei Soci.

Art. 19 Convocazione dell'Assemblea generale dei Soci sostenitori e validità delle riunioni

Le assemblee dei Soci sostenitori generali hanno luogo, annualmente o quando se ne ravveda la necessità, sia per iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia per domanda motivata e sottoscritta da un decimo almeno dei soci. In tale ultimo caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione fissa la data della riunione entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Le assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con invito che dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi. Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso sono fissate dal regolamento interno.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Alle assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuati quelli i quali siano in mora con i pagamenti. I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto, né accettare delegazioni di voto.

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento di almeno la metà dei soci o dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.

L'assemblea generale dei Soci sostenitori delibera sulla ammissione e sulla radiazione dei soci e provvede altresì alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di sua competenza. L'assemblea generale dà anche pareri sulle questioni sottoposte al suo esame dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni concernenti persone sono assunte per voto segreto.

Capo III

Norme generali d'amministrazione

Art. 20 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 21 Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C..

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di Fondazione o Associazione con personalità giuridica e senza scopo di lucro operante nel comune di Chieri o, in alternativa, al Comune di Chieri, con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-educativo. Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di

Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

Capo IV

Disposizione Finale

Art. 22 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si osservano le vigenti disposizioni di legge.

Visto per l'inserzione.

Torino, lì diciassette maggio duemilaventidue.

In originale firmato:

DOMENICO GOLA

VALENTINA RUSSO - NOTAIO

=====